



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 28/04/2025

ORIGINALE

OGGETTO

MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA”.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:45 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPINA ALDO	x		CAMPANA ANNA	x	
ALFIERI GIULIA	x		GRANDI SIMONE	x	
PETA SALVATORE	x		AZZOLINI TIZIANA	x	
MAESTRI EUGENIO	x		VAROLI UMBERTO	x	
TEDESCHI ANNA	x		MANNIELLO MARCO		
VIGNALI NORBERTO			VENTURINI MARIA PAOLA	x	
MARIANI PIETRO	x				

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Pietro Mariani nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Pietro Mariani, ravvisata la necessità, propone l'anticipazione del punto 5 all'Ordine del Giorno al punto 4.

Il Presidente del Consiglio Pietro Mariani cede la parola al Sindaco Aldo Spina che illustra il contenuto della proposta e da' atto che in caso di chiarimenti è a disposizione la Responsabile dell'Area Servizi Interni Roberta Favilli.

DATO ATTO CHE, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda al file audio allegato alla presente delibera pubblicato sul sito internet del Comune.

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «*Riordino della disciplina dei tributi locali*»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 luglio 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19 dicembre 2022, con la quale è stato individuato, quale regime di prelievo finalizzato al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ed istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la tariffa a natura corrispettiva legata alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (cosiddetta TCP), ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti a natura Corrispettiva (TCP), approvato con deliberazione consiliare n.5 del 26 febbraio 2024;

PREMESSO CHE:

- la TCP viene applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che per il Comune di Sala Baganza è IREN Ambiente SpA, in forza del contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani, disposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna (ATERSIR in qualità di ente di governo dell'ambito territoriale ottimale) e sottoscritto con la stessa in data 28/12/2022 (Rep. 50415, raccolta 16561 del 28/12/2022), della durata di quindici anni, a partire dal primo gennaio 2023;
- con nota prot. n. IA006019P del 22/12/2023, Iren Ambiente S.p.A., affidataria del servizio di gestione rifiuti per l'ambito territoriale in cui ricade il Comune di Sala Baganza, ha comunicato che, ai sensi dell'art. 51 del predetto contratto di servizio stipulato con ATERSIR, dal 01/01/2024 è operativa la società di gestione denominata IREN Ambiente Parma s.r.l.;
- la tariffa puntuale di natura corrispettiva deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, e non costituisce pertanto un'entrata iscritta nel bilancio del Comune, nonostante questo conservi la titolarità dell'istituzione e della regolamentazione del prelievo;
- la disciplina regolamentare e tariffaria è improntata alla realizzazione di un gettito

che assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 152/2006, ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

RICHIAMATE le seguenti normative e disposizioni vigenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di sostegno all'economia circolare, di commisurazione del prelievo alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed avviati allo smaltimento, riciclo o recupero, che informano la stesura delle norme regolamentari:

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i. *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che detta specifiche disposizioni operative con riferimento alla scelta di ricorso al mercato per il recupero di particolari tipologie di rifiuti urbani;
- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12 aprile 2021 e la nota ANCI-IFEL del 2 marzo 2021, che hanno fornito chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2265 del 27 dicembre 2021, recante *“Adozione della proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027”*;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

TENUTO CONTO che, durante il primo biennio di applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale e del relativo regolamento, sono state individuate diverse miglioni da apportare al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti a natura Corrispettiva (TCP), e nello specifico si ritiene di dover ottimizzare i disposti di alcuni articoli regolamentari, come di seguito elencati;

RITENUTO, pertanto, in attuazione della proposta di Iren Ambiente Parma s.r.l., di dover perfezionare il testo del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti a natura Corrispettiva (TCP) e nello specifico di modificare i seguenti articoli:

ARTICOLO	TESTO IN MODIFICA (eliminazioni in carattere barrato; aggiunte o sostituzioni in carattere grassetto)
Art. 5 Presupposto e ambito di applicazione	<p>[...]</p> <p>5. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:</p> <p>a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; la condizione è soggetta alla comunicazione di cui all'art.19; A tal fine, l'utente di cui all'art.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;</p> <p>[...]</p> <p>c) le superfici derivanti da uso promiscuo: [...] Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri di analoghi;Il Funzionario Responsabile può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.</p>
Art. 8 Obbligazione Pecuniaria	<p>[...]</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 19.1, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato. o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima</p> <p>[...]</p> <p>5.L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2 bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni di norma entro 5 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.</p> <p>8. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.</p> <p>[...]</p>

Art. 10 Categorie di utenza	<p>1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica:</p> <p>a) per le utenze domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99.</p> <p>Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Domestiche residenti</u> <p>le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena; - attività di studio o lavoro all'estero per periodi superiori a sei mesi nell'anno d'imposta, debitamente documentata e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • Copia del contratto di lavoro, o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di iscrizione/frequenza universitaria; • Copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata o nel caso di proprietà dell'immobile occupato documentazione attestante che l'immobile stesso risulti censito ai fini del pagamento della Tariffa Rifiuti; <p>La richiesta e la relativa documentazione devono essere rinnovate integralmente per ogni annualità.</p> <p>Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.</p> <p>Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 19.1.</p> <p>Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a n.3.</p> <p>[...]</p> <p>b) per le utenze non domestiche, la classificazione è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento, sulla classificazione dei locali e delle aree si rinvia all'art. 6 del presente Regolamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per gli immobili rientranti nella categoria delle utenze non domestiche che risultano avere le utenze collegate ma che di fatto non sono utilizzati in quanto il relativo uso è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente competente, la tariffa rifiuti non è dovuta per il periodo che intercorre dalla presa in carico dell'immobile al rilascio dell'autorizzazione. A tal fine occorre presentare entro un mese dalla presentazione dell'istanza all'Ente di competenza, apposito modulo di dichiarazione all'ufficio tributi o al Gestore, in caso di affidamento del servizio, unitamente a copia della richiesta inoltrata. Ad autorizzazione avvenuta, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare dichiarazione di inizio di occupazione al fine del regolare conteggio di imposta. - Per i locali delle utenze non domestiche nelle quali per cessata/sospesa attività non si svolge alcuna attività lavorativa e tuttavia non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione della tariffa della categoria
--	---

	<p>magazzini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laddove, a seguito di rideterminazione delle superfici tariffabili, vi sia l'esenzione di aree produttive di rifiuti speciali, per le aree rimanenti da assoggettare si dovrà far riferimento alle categorie di specifica destinazione d'uso riportate nell'Allegato 1 del presente regolamento. • <u>Affittacamere o simili</u> Se parte di un'utenza domestica, residente o non residente, è destinata ad attività di "bed and breakfast" o "affittacamere", il numero dei componenti ai fini della determinazione della tariffa è dato dalla somma del numero dei residenti e della metà, arrotondata per eccesso, del numero dei posti letto disponibili per il pernottamento, come dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività. Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a tre.
Art. 13 Imposte di legge	Alla Tariffa sono applicati le componenti previste da ARERA e le imposte e i tributi previsti dalla Legge normativa.
Art. 16 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica	<p>[...]</p> <p>3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della L.R n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa. È facoltà del gestore richiedere documentazione a riprova di quanto dichiarato dal richiedente.</p> <p>[...]</p> <p>6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:</p> <p>[...]</p> <p>Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</p> <p>[...]</p>

Art. 17 Riduzioni ed Agevolazioni	<p>17.9 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta</p> <p><i>Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo della Tariffa corrispettiva e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti</i> <i>• Il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto da applicare sulla fattura dell'anno successivo a quello di conferimento</i> <p><i>Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile non misurata della tariffa.</i></p> <p><i>Lo sconto viene riconosciuto sulla fattura dell'anno successivo.</i></p> <p><i>Nel caso in cui l'organo competente non determini nuovi punteggi per l'anno di fatturazione di riferimento, si intendono applicati quelli dell'ultima delibera approvata in materia.</i></p>
Art. 18 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	<p><i>1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del presente Capo 4 del Regolamento.</i></p> <p><i>[...]</i></p>
Art. 19 Comunicazioni relative ad attivazione, variazione e cessazione del servizio	<p>19.1 Disposizioni Generali</p> <p><i>[...]</i></p> <p><i>4. Le comunicazioni di cui al comma 1) possono essere inoltrate a mezzo posta, e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.</i></p> <p><i>[...]</i></p> <p><i>- per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;</i></p> <p><i>[...]</i></p>
Art. 20 Controllo	<p><i>[...]</i></p> <p><i>4. Il Gestore a tale scopo può:</i></p> <p><i>[...]</i></p> <p><i>g) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di Servizi Pubblici in esenzione da spese e diritti.</i></p> <p><i>[...]</i></p>

Art. 24 Riscossione	<p>1. <i>Il Gestore determina le scadenze per la fatturazione della Tariffa prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo insieme alla prima fattura dell'anno successivo. Il termine di scadenza viene fissato in conformità a quanto previsto nella Carta di qualità.</i></p> <p><i>Su richiesta del Comune, il Gestore si impegna a comunicare le date di scadenza ad ATERSIR con PEC-mail.</i></p> <p><i>Di norma i termini delle scadenze sono semestrali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>prima rata: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;</i> <p><i>seconda rata: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre.</i></p> <p><i>È fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con il Comune e informato ATERSIR, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.</i> <i>Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno e la fatturazione delle eventuali vuotature eccedenti potranno essere contabilizzate entro o in coincidenza della fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.</i></p>
Art. 25 Rateizzazioni dei pagamenti	<p>25.1. Rateizzazione della Fattura ordinaria [...]</p> <p>2. <i>L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;</i> • <i>cento (100) euro per le utenze non domestiche;</i> <p><i>fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovute. In base all'importo sottoindicato, viene concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":</i></p> <p>[...]</p> <p><i>Nel caso la fatturazione abbia una frequenza quadrimestrale, la rateizzazione concedibile è limitata a 4 mensilità al fine di evitare una sovrapposizione della fatturazione nello stesso mese.</i></p> <p><i>Nel caso la fatturazione abbia una frequenza trimestrale, la rateizzazione concedibile è limitata a 3 mensilità al fine di evitare una sovrapposizione della fatturazione nello stesso mese.</i></p> <p>[...]</p> <p>25.2. Rateizzazione degli importi dovuti per Accertamento Esecutivo Patrimoniale</p> <p>1. <i>In fase di accertamento esecutivo patrimoniale per omesso pagamento, infedele o omessa dichiarazione, il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione dell'importo dovuto:</i></p> <p>[...]</p> <p><i>b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente; dagli Enti competenti.</i></p> <p>[...]</p>
Art. 27 Sanzioni	<p>[...]</p> <p>2. <i>Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 € 25,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite di tale minimo e Massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art.16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n.689, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:</i></p>

n	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		CRITERIO DI CALCOLO DELLA SANZIONE	MINIMA	MASSIMA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa (art.23, comma 5)	30% degli importi non versati o parzialmente versati	€ 50,00	€ 500,00
2	Infedele comunicazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art.20, comma 7, art. 16 comma 7)	50% degli importi non versati	€ 50,00	€ 500,00
3	Omessa comunicazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art.20, comma 7, art. 16 comma 7)	100% degli importi non versati	€ 50,00	€ 500,00
4	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 6)		€ 50,00	€ 500,00
5	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 19.1, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art.19.1 comma 2)		€ 25,00	€ 500,00
6	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 19.1, commi 1 e 2)		€ 25,00	€ 500,00
7	Omessa comunicazione di variazione /cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 19.1, comma 1, art. 20 comma 7)		€ 25,00	€ 500,00
8	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 7, art. 16, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 7)		€ 50,00	€ 500,00
9	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 16, comma 8)		€ 50,00	€ 500,00
[...]				
4 Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate di norma semestralmente. Su richiesta del Comune, il Gestore Comunica le violazioni accertate.				
5. Ai fini della nomina degli Agenti Accertatori per la contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti di gestione del servizio rifiuti urbani e alle violazioni delle disposizioni del regolamento sulla tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, si procederà secondo i contenuti del Regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 20/2020 e				

		<i>successivamente aggiornato con delibera del 27 febbraio 2023.</i>
Art. 28 Contenzioso ed autotutela		<p>[...]</p> <p><i>4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso gli Enti Preposti la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge e/o da eventuali procedure disposte dall'Autorità.</i></p>
Art. 30 Entrata vigore	in	<p><i>1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2024. Le modifiche apportate successivamente all'approvazione originaria hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che questa avvenga entro il 30 aprile dello stesso anno.</i></p>

ESAMINATA la proposta di apportare le predette modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti a natura Corrispettiva (TCP), il cui testo definitivo e coordinato è riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

ACQUISITI:

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Azzolini e Varoli), astenuti n. 1 (Venturini) espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei limiti all'autonomia regolamentare fissati dalla legge, per le motivazioni illustrate nella premessa narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate e riportate, le modifiche al testo del Regolamento della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui alla propria deliberazione n.5 del 29 aprile 2024 come illustrate dettagliatamente in premessa che si intendono qui riportate;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - a seguito delle modifiche disposte al precedente punto 1., il testo regolamentare risulta come da documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
 - le modifiche al Regolamento di cui al punto 1. entrano in vigore dall'esecutività del presente atto ma producono i propri effetti dal 1° gennaio 2025, in applicazione dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 15/2022;
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, tenuto conto che le modifiche al Regolamento della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) del servizio di gestione dei rifiuti urbani producono i propri effetti dal 1° gennaio 2025.

DELIBERA altresì, *con votazione separata, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Azzolini e Varoli), astenuti n. 1 (Venturini) espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti*, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pietro Mariani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Renata Greco